

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3650

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'interno

(PISANU)

di concerto col Ministro della giustizia

(CASTELLI)

col Ministro della difesa

(MARTINO)

e col Ministro della salute

(STORACE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 2005

Revisione delle norme in materia di porto e detenzione di armi, di accertamento dei requisiti psico-fisici dei detentori, nonché in materia di custodia di armi, munizioni ed esplosivi

ONOREVOLI SENATORI. - Ripetuti e gravi fatti di sangue, di cui non si è ancora spenta l'eco nella pubblica opinione, commessi da persone aventi la perdurante disponibilità di una o più armi, o comunque la possibilità di venirne in possesso, hanno indotto il Governo a varare un primo pacchetto di misure volto a potenziare i controlli in materia di acquisto, denuncia, detenzione, custodia e porto delle medesime, nella considerazione che un regime normativo più attento e rimodulato sull'esigenza di restituire tranquillità alla collettività, turbata dall'accadimento di delitti efferati (anche in relazione al numero di vittime che l'uso di un'arma da fuoco potenzialmente consente), valga a fondare i presupposti per una migliore tutela della sicurezza pubblica.

Il ricorso ad una revisione della normativa vigente, tendente, peraltro, a colmare alcune lacune dell'ordinamento, trova giustificazione in ulteriori episodi che, seppure verificatisi in maniera più discontinua, finiscono in ogni caso per allungare una triste casistica, a conferma di un problema che esiste e va comunque affrontato, approntando adeguati strumenti per prevenire, almeno nella misura in cui ciò è possibile, proprio quei fatti che si vuole impedire che avvengano.

È, altresì, un dato di fatto che non sono pochi i cittadini che guardano con preoccupazione sempre più viva ad una diffusione di armi sul territorio nazionale, in parte accentuata dalla possibilità di venirne o di mantenerne il possesso con relativa facilità, a fronte di una verifica rutinaria dei requisiti che, invece, per essere efficaci allo scopo, reclamano accertamenti più frequenti e diagnosticamente significativi.

La reiterazione, ad esempio, di episodi di follia, degenerati in tragedia, a motivo pro-

prio della disponibilità, da parte dei protagonisti, di armi regolarmente detenute da tempo, nonostante il manifestarsi di sintomi di squilibrio, purtroppo non perfettamente inquadrati nell'ambito di patologie che, almeno statisticamente, evolvono in negativo, postula che, a livello di normazione secondaria ed in coerenza con i principi del presente disegno di legge, vengano sostanzialmente rivisti gli attuali criteri clinici di accertamento primario delle capacità psicofisiche per i detentori di armi e di quello successivo sulla loro inalterata permanenza.

Si tratta di un intervento, quello del presente disegno di legge, che nelle intenzioni del Governo prelude a ben più corpose e sostanziali modificazioni alla disciplina generale sulle armi e sugli esplosivi, da introdurre, previa legge di delegazione, attraverso un decreto legislativo che reca un apposito testo unico, di cui in questa sede vengono anticipati alcuni limitati contenuti, per gli aspetti connessi alle esigenze più immediate di concreta, indifferibile risposta alle giuste aspettative di tranquillità che provengono da ampi settori del Paese.

In linea con quanto sopra espresso, si illustra, di seguito, il contenuto del provvedimento.

L'articolo 1 apporta modificazioni all'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di seguito denominato «testo unico», razionalizzando il vigente regime per quanto riguarda il divieto di vendita o di cessione, in qualunque modo, di armi comuni a privati che non si siano preventivamente muniti del nulla osta all'acquisto e alla detenzione, di cui all'articolo 37-bis del testo unico, introdotto dall'articolo 2 del disegno di legge. Ridetermina, altresì, il

regime delle sanzioni, unificato quanto alle pene congiunte dell'arresto e dell'ammenda, uguali sia per chi alieni le armi, sia per l'acquirente o cessionario.

L'articolo 2 introduce nel testo unico l'articolo 37-bis, che, riconfermando nel questore l'autorità preposta al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 1, stabilisce che il suddetto titolo, che in ogni caso non può essere rilasciato ai minori, abiliti all'acquisto dell'arma per il quale è stato concesso, entro due mesi dalla data del rilascio, sottintendendosi che spirato questo termine senza che l'acquisto sia stato perfezionato, occorrerà rinnovare l'istanza di nulla osta. Viene, altresì, precisata la portata del nulla osta all'acquisto, la cui valenza si esplica ai fini del trasporto non più soltanto nei luoghi di privata dimora e relative appartenenze, ma con locuzione direttamente tratta dalla proposta parlamentare riguardante il diritto alla autodifesa (atto Senato n. 1899, d'iniziativa dei senatori Gubetti ed altri), approvata dal Senato ed ora all'esame della Camera (atto Camera n. 5982), alternativamente all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Non è richiesto il nulla osta per i titolari di porto d'arma, di una licenza di collezione di armi antiche, artistiche, rare o di interesse storico, limitatamente a tali armi e per le persone che hanno diritto di andare armate per la loro qualità permanente, limitatamente al numero ed alla specie delle armi loro consentite.

Sono queste le novità più rilevanti del pacchetto: l'introduzione del nulla osta alla detenzione, accanto al vigente nulla osta all'acquisto dell'arma e la richiesta dimostrazione di possedere l'idoneità psicofisica e la capacità tecnica al maneggio dell'arma, anche a chi voglia semplicemente detenerla.

Si può dire che le altre disposizioni ruotino tutte attorno a queste, come la maggior cura nella custodia delle armi per evitare

gravi evenienze, ovvero la previsione della possibilità che la permanenza della sola idoneità psico-fisica possa essere verificata periodicamente, secondo quanto stabilirà il decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, previsto dall'articolo 5, che introduce l'articolo 43 nel testo unico.

L'articolo 3, per omogeneità di contenuti e per esigenze sistematiche di raccordo, accorpa le norme previste in distinti corpi legislativi, dando luogo ad un apposito articolo che sostituisce l'articolo 42 del testo unico e l'articolo 4, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, disciplinando i limiti del porto delle armi e del tipo di armi fuori dai luoghi di cui all'articolo 37-bis del predetto testo unico; il rilascio e la durata delle licenze di porto per esigenze di difesa personale, per uso di caccia, tiro a volo e tiro diverso dal tiro a volo e la sola abilitazione al trasporto per queste ultime due; le conseguenze delle licenze scadute che degradano a mera detenzione autorizzata. Con la circostanza, viene soppresso il porto del «bastone animato», arma assolutamente obsoleta, sicché, d'ora in avanti, la licenza di porto d'arma riguarderà esclusivamente le armi comuni da sparo e quelle da caccia, vale a dire cioè quelle riconosciute come tali dalla Commissione consultiva prevista dall'articolo 6 della legge n. 110 del 1975, la cui composizione è stata integrata dalla legge 16 luglio 1982, n. 452, e, nelle funzioni, dal regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608.

L'articolo 4 apporta modificazioni all'articolo 43 del testo unico, estendendo i casi di rifiuto della licenza di porto d'armi, già previsti per i soggetti condannati per delitti non colposi contro le persone, commessi con violenza, ovvero per altri reati contro la persona o il patrimonio, contro lo Stato e l'ordine pubblico, ovvero condannati per diserzione

in tempo di guerra o porto abusivo di armi, anche a coloro che siano stati condannati per delitti diversi da quelli menzionati, o non siano di buona condotta ovvero non diano sufficiente affidamento di non abusare delle armi. L'articolo viene modificato anche in relazione al rifiuto della licenza di porto d'armi nel caso di sentenza adottata a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale. Le stesse norme si applicano relativamente alla licenza di trasporto ed al nulla osta all'acquisto e alla detenzione di armi.

L'articolo 5 introduce nel testo unico l'articolo 43-*bis* prevedendo, in aggiunta, che la licenza di portare armi ed il nulla osta al loro acquisto e alla loro detenzione non possono essere rilasciati a chi non dimostri di avere l'idoneità psicofisica e la capacità tecnica al maneggio delle armi.

L'idoneità psicofisica e la capacità tecnica devono essere comprovate al momento del rilascio, mentre l'idoneità psicofisica deve essere confermata periodicamente per tutta la durata della detenzione.

Le certificazioni sanitarie e le verifiche diagnostiche e tecniche occorrenti per l'accertamento dell'idoneità psicofisica al maneggio delle armi e gli organi sanitari pubblici abilitati al rilascio, nonché le certificazioni occorrenti per confermarne la permanenza e la relativa periodicità, sono determinate con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia.

Il questore, tuttavia, ha facoltà di rilasciare, a determinate condizioni e prescrizioni, il nulla osta di cui all'articolo 37-*bis* del testo unico anche in assenza delle certificazioni di idoneità psicofisica e capacità tecnica al maneggio delle armi nei soli casi di acquisto per collezione o raccolta o altri giustificati motivi che non comportano l'impiego dell'arma. In questo caso, il nulla osta contiene, insieme alle prescrizioni per la custodia, l'espressa indicazione del divieto

di impiego delle armi e di acquisto e detenzione delle munizioni.

Rilevanti conseguenze discendono dalla perdita dell'idoneità psicofisica. In tal caso il prefetto adotta i provvedimenti inibitori di cui all'articolo 39 del testo unico, sul presupposto di un possibile abuso da parte del soggetto che abbia perso i fondamentali requisiti pure per la semplice detenzione.

Le armi e le munizioni, infatti, sono consegnate senza diritto ad indennizzo all'ufficio di polizia o al competente comando dei carabinieri, per la successiva cessione ad enti autorizzati o per l'avvio alla distruzione da parte degli organi del Ministero della difesa.

La norma tende soprattutto a fondare più rigorosi principi per la prevenzione di incidenti o delitti connessi ad alterazioni psicofisiche.

L'articolo 6 riguarda la disciplina della custodia delle armi e quella del rinvenimento di armi, munizioni ed esplosivi. Conservando l'ordine sistematico dell'articolo 20 della legge n. 110 del 1975, vi introduce modificazioni che rinviano, quanto alla custodia, ad una determinazione di minime misure di sicurezza da parte del Ministero dell'interno, da osservarsi comunque, oltre l'obbligo di ogni diligenza, nell'interesse della sicurezza pubblica. Quanto al rinvenimento di armi, parti di armi, munizioni ed esplosivi, prevede l'obbligo di notizia immediata agli uffici locali di pubblica sicurezza da parte di chi li abbia rinvenuti. Lo stesso obbligo è posto a carico di chi venga a conoscenza dell'esistenza di depositi clandestini di armi, munizioni ed esplosivi. La trasgressione all'obbligo concreta un reato contravvenzionale, punibile congiuntamente con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a euro 20.

L'articolo 7 modifica l'articolo 7 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, individuando, nei soli ufficiali generali e superiori delle Forze armate, ovviamente diverse dall'Arma dei Carabinieri, già compresi nella corrispon-

dente norma del regolamento di esecuzione del testo unico, un'ulteriore categoria di soggetti legittimati ad andare armati senza la licenza di porto d'armi, di cui all'articolo 42 del testo unico.

L'articolo 8 detta le necessarie disposizioni transitorie in materia, prevedendo che nei confronti di coloro che detengono armi o munizioni acquisite in forza di una licenza di porto d'armi scaduta e non rinnovata, si applichino le disposizioni relative alla detenzione di armi.

Per coloro che detengono, invece, armi o parti di esse e munizioni di qualsiasi specie, acquisite legalmente ma non denunciate, viene espressamente prevista la non punibilità a condizione che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni e, comunque, prima dell'accerta-

mento del reato, provvedano a denunciarne la detenzione all'ufficio di polizia o comando dei carabinieri, competenti per territorio ovvero cedano le armi o le munizioni a soggetti autorizzati a detenerle, ovvero ancora consegnino armi e munizioni, senza diritto ad indennizzo, agli uffici di polizia o ai comandi dei carabinieri, competenti per territorio, per l'ulteriore cessione ad enti che possono detenerle legittimamente o per il versamento agli organi del Ministero della difesa, ai fini della loro distruzione, salvo il preventivo consenso di un esperto, nominato ai sensi dell'articolo 32, nono comma, della legge n. 110 del 1975, nel caso si tratti di armi antiche ed artistiche.

Dal presente disegno di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Integrazione della disciplina in materia di divieto di vendita e cessione di armi)

1. All'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di seguito denominato «testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:

«È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi anche tra privati a coloro che non siano muniti di una licenza di porto d'armi o del nulla osta all'acquisto e alla detenzione previsto dall'articolo 37-bis.

Il contravventore a taluna delle disposizioni dei commi precedenti è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 100 a euro 250. La stessa pena si applica all'acquirente o al cessionario delle armi»;

b) i commi sesto e settimo sono abrogati.

Art. 2.

(Nulla osta del questore)

1. Dopo l'articolo 37 del testo unico è inserito il seguente: «Art. 37-bis. - 1. L'acquisto e la detenzione di armi comuni da parte dei privati sono soggetti al nulla osta del questore.

2. Il nulla osta consente l'acquisto delle armi per le quali è stato concesso entro due mesi dalla data del rilascio. Salvo quanto previsto dall'articolo 43-bis, commi 2 e 3, il nulla osta è, altresì, valido ai fini del tra-

sporto delle armi per le quali è stato concesso fino al luogo di detenzione, nonché, senza limiti temporali, ai fini della detenzione delle stesse nei luoghi di privata dimora e nelle relative appartenenze, o all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

3. Il nulla osta non è richiesto:

a) per i titolari di licenza di porto d'armi;

b) per le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto di andare armate, nei limiti di cui all'articolo 38;

c) per i titolari di licenza di collezione di armi antiche, artistiche, rare o di interesse storico, limitatamente a tali armi.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 è punita con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda fino ad euro 250.

5. Il nulla osta, la relativa domanda e ogni altra documentazione richiesta per il suo rilascio sono esenti da ogni tributo.

6. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori».

Art. 3.

(Licenza di porto d'armi)

1. L'articolo 42 del testo unico è sostituito dal seguente: «Art. 42. - *I.* Il porto delle armi fuori dai luoghi di cui all'articolo 37-*bis* può essere consentito solo per le armi comuni da sparo ed è soggetto a licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, nonché ai limiti, alle condizioni ed alle prescrizioni previste da disposizioni di legge o di regolamento ovvero imposte dall'autorità che rilascia la licenza nel pubblico interesse.

2. Per le esigenze di difesa personale, in caso di dimostrato bisogno, la licenza di porto d'armi è rilasciata dal prefetto, per le

armi corte, e dal questore, per quelle lunghe, ed ha validità di due anni.

3. Per gli usi venatorio e di tiro a volo la licenza è rilasciata dal questore ed ha validità di sei anni; per le altre attività di tiro la licenza è rilasciata dal questore ed ha validità di due anni. Fuori dei luoghi di caccia e di quelli deputati al tiro, la licenza autorizza esclusivamente il trasporto dell'arma, con l'osservanza delle prescrizioni di sicurezza imposte dall'autorità.

4. Nei confronti di coloro che detengono armi o munizioni acquisite in forza di una licenza di porto d'armi scaduta e non rinnovata, si applicano le disposizioni relative alla detenzione di armi.

5. Ferme restando le disposizioni di legge o di regolamento concernenti il rilascio ed il rinnovo delle licenze di porto d'armi, le copertine delle licenze e le relative fotografie hanno la validità di sei anni».

2. All'articolo 4, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole: «dal terzo comma dell'articolo 42» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 42».

Art. 4.

(Requisiti soggettivi per il rifiuto della licenza di porto d'armi)

1. All'articolo 43 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La licenza può essere rifiutata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non è di buona condotta o non da sufficiente affidamento di non abusare delle armi»;

b) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

«La licenza può essere rifiutata anche nel caso di sentenza adottata ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche relativamente alla licenza di trasporto ed al nulla osta all'acquisto e alla detenzione di armi».

Art. 5.

*(Idoneità psico-fisica e capacità tecnica
al maneggio di armi)*

1. Dopo l'articolo 43 del testo unico è inserito il seguente: «Art. 43-bis. - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 43, la licenza di portare armi ed il nulla osta al loro acquisto e alla loro detenzione non possono, altresì, essere rilasciati a chi non dimostri di avere l'idoneità psicofisica e la capacità tecnica al maneggio delle armi.

2. L'idoneità psicofisica e la capacità tecnica devono essere comprovate al momento del rilascio e l'idoneità psicofisica deve essere confermata periodicamente per tutta la durata della detenzione.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, sono determinate le certificazioni sanitarie e le verifiche diagnostiche e tecniche occorrenti per l'accertamento dell'idoneità psicofisica al porto e alla detenzione delle armi e gli organi sanitari pubblici abilitati al rilascio, nonché le certificazioni occorrenti per confermarne la permanenza e la relativa periodicità.

4. Il questore ha facoltà di rilasciare il nulla osta di cui all'articolo 37-bis, anche in assenza delle certificazioni di idoneità psicofisica e della capacità tecnica al maneggio delle armi, nei soli casi di acquisto per collezione o raccolta o altri giustificati motivi che non comportano l'impiego dell'arma. In tal caso, il nulla osta contiene l'espressa indicazione del divieto di impiego delle armi e di acquisto e detenzione delle relative munizioni, nonché le prescrizioni per la custodia.

5. La perdita dell'idoneità psicofisica comporta l'adozione da parte del prefetto dei provvedimenti necessari ai sensi dell'articolo 39. Le armi o le munizioni sono consegnate, senza diritto ad indennizzo, presso l'ufficio di polizia o comando dei carabinieri competente per territorio, per l'ulteriore cessione a enti che possono legittimamente detenerle o per il versamento agli organi del Ministero della difesa che provvedono alla distruzione, salvo quanto previsto dall'articolo 32, nono comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110. Su richiesta dell'interessato, allo stesso è assegnato un termine entro il quale le armi o le munizioni possono essere cedute a soggetti autorizzati a detenerle; perfezionata la cessione, gli acquirenti ritirano le armi o le munizioni presso l'ufficio di polizia o comando dei carabinieri ove esse sono custodite».

Art. 6.

(Obblighi in materia di custodia e di rinvenimento di armi e di esplosivi)

1. All'articolo 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, primo periodo, dopo le parole: «con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica» sono inserite le seguenti: «, osservate, in ogni caso, le misure minime di sicurezza determinate dal Ministero dell'interno.»;

b) i commi quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti:

«Chiunque rinviene un'arma o parti di essa, ovvero munizioni di qualsiasi specie, ovvero esplosivi di qualunque natura, è tenuto a darne immediata notizia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al più vicino comando dei carabinieri, che impartisce le disposizioni per la consegna. L'ufficio presso il quale si effettua il deposito rilascia apposita ricevuta.

Lo stesso obbligo di cui al quinto comma sussiste per chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di depositi clandestini di armi, munizioni ed esplosivi.

Il trasgressore a taluna delle disposizioni di cui al quinto e sesto comma è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a euro 200».

Art. 7.

(Porto di armi senza licenza)

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, dopo le parole «, ai magistrati dell'ordine giudiziario, anche se temporaneamente collocati fuori del ruolo organico,» sono inserite le seguenti: «agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori delle Forze armate in servizio,».

Art. 8.

(Disposizioni transitorie)

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 38 del testo unico e dall'articolo 73 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, coloro che detengono armi o parti di esse e munizioni di qualunque specie acquisite legalmente e non denunciate, non sono punibili ai sensi delle disposizioni vigenti, qualora provvedano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, prima dell'accertamento del reato:

a) a denunciare la detenzione all'ufficio di polizia o Comando dei carabinieri competente per territorio;

b) a cedere le armi o le munizioni a soggetti autorizzati a detenerle;

c) a consegnare le armi o le munizioni, senza diritto ad indennizzo, presso l'ufficio di polizia o comando dei carabinieri compe-

tente per territorio, per l'ulteriore cessione a enti che possono legittimamente detenerle o per il versamento agli organi del Ministero della difesa che provvedono alla distruzione, salvo quanto previsto dall'articolo 32, nono comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.